

Alla Regione del Veneto

UFFICIO REGIONALE RUNTS

Alla c.a. Sonia Bergamo



San Martino di Lupari, 14/11/2022

Oggetto: verbale del presidente

Ricevuta la mail del 10/10/2022 dall'ufficio RUNTS e la risposta inviata il 13/10/2022, si ritiene opportuna la modifica dello statuto approvato dall'assemblea dei soci il 27/11/2021. Nel verbale dell'approvazione dello statuto al presidente è stato dato mandato di apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del codice del terzo settore.

Ciò premesso il presidente provvede ad eliminare il:

- comma 6 art. 17 in merito all'istituto della cooptazione;
- punto 3 art. 12 eliminando le seguenti parole "e le cooptazioni",

inoltre si provvede ad integrare nello statuto la dicitura aps in ogni parte nella quale compare la denominazione Afi Treviso.

IL PRESIDENTE DI AFI TREVISO APS

Cristina Bordignon

Cristina Bordignon



Registrato a Cittadella il 14 NOVEMBRE 2022
N. - 1216 - Serie 3
versati Euro ESENTI

Il Funzionario addetto (*)
Nicola M. MONATO

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saraco"

[Handwritten signature]



Associazione delle Famiglie Confederazione Italiana
AFI - Treviso APS

Via Longhin, 7 31100 TREVISO
Tel e fax 0422 576916 e-mail: segreteria@afitreviso



STATUTO Associazione di promozione sociale

Afi-Treviso APS
Associazione delle famiglie

ARTICOLO 1

(Denominazione e sede)

L'associazione "Afi-Treviso Associazione delle famiglie" costituita in data 08/03/2001 e già iscritta al Registro Regionale delle ODV, diventa nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Afi-Treviso Associazione delle famiglie APS", di seguito Afi-Treviso APS, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede a TREVISO via G. Longhin 7. L'eventuale trasferimento della sede deliberato dall'Organo di amministrazione non comporta modifiche statutarie ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione può costituire anche sedi territoriali, coordinate dalla sede provinciale.

ARTICOLO 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ARTICOLO 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ARTICOLO 5

(Scopo e finalità)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare:

1) L'Associazione denominata Afi-Treviso APS è una unione di persone fisiche che si adoperano per rendere la famiglia consapevole della propria identità e del ruolo originario che essa è chiamata a svolgere quale:

- "società naturale fondata sul matrimonio" (Costituzione Italiana, 27 dic. 1947, artt. 29,30,31);
- "cellula fondamentale della società", (Familiaris Consortio, 1980, III parte, par. 42).

2) Scopo dell'Afi-Treviso APS è di valorizzare la persona e la famiglia, aiutandola e sostenendola nel cammino di evoluzione del suo ciclo di vita con particolare attenzione alle situazioni che presentano difficoltà o situazioni di disagio.

Per questo, fa propria la "Carta dei Diritti della Famiglia" della S. Sede (1983) e si propone di concretizzare in ogni ambito quanto nel succitato documento viene espresso, ed in particolare:

- rendere la famiglia consapevole della propria identità e del ruolo originario e insostituibile che essa è chiamata a svolgere nella società, per la promozione della persona e del bene comune
- favorire a tutti i livelli, culturale, sociale, politico e economico il riconoscimento della famiglia come risorsa e soggetto sociale, con pieno diritto di cittadinanza;
- attuare adeguate politiche familiari che riconoscano la centralità della famiglia nella società, ne favoriscano le funzioni e valorizzino l'azione relazionale, sociale e solidale delle famiglie da parte delle Istituzioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- creare e attivare reti di famiglie e di organismi aggregativi al fine di accrescere il capitale sociale relazionale;
- promuovere l'associazionismo familiare;
- operare nei campi della formazione, della tutela dei diritti umani e civili, dell'assistenza sociale e della beneficenza anche attraverso interventi sull'opinione pubblica;
- diffondere e promuovere l'esperienza dei gruppi di acquisto solidale ed in particolare dei gruppi di acquisto familiare con finalità solidaristiche fra famiglie;
- diffondere e promuovere l'esperienza dei gruppi di auto mutuo aiuto;
- diffondere e promuovere azioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
- perseguire ogni altra finalità di promozione della famiglia e del suo ruolo pubblico e privato.

Attività

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni articolo di cui alla lettera a) COMMA 1 dell'art.5 del D.Leg.117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo di cui alla lettera i) COMMA 1 dell'art.5 del D.Leg.117/2017;
- beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo di cui alla lettera u) COMMA 1 dell'art.5 del D.Leg.117/2017;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

a) attivare azioni per conoscere le situazioni, i bisogni e, attraverso una riflessione, proporre interventi di aiuto sulle varie problematiche collegate alla realtà familiare;

b) far crescere la cultura dell'associazionismo familiare organizzando e promuovendo le reti tra famiglie

per prevenire e sostenere nelle situazioni di disagio e difficoltà;

- c) organizzare e promuovere corsi di formazione e di aggiornamento permanente per i genitori con figli piccoli e non, per offrire conoscenze e sostegno nel compito educativo;
- d) attivare azioni per la conoscenza delle politiche locali (fiscali, tariffarie, educative, di cura, della casa, trasporti) per proporre iniziative di equità e servizi di impatto familiare;
- e) dialogare con amministratori locali, scuole e altre realtà del territorio per un'analisi dei servizi, e attraverso una collaborazione, studiare e concordare, attivare interventi di supporto e di sostegno alle famiglie;
- f) collaborare con le realtà parrocchiali per una sensibilizzazione alla cultura della famiglia e alla realtà dell'associazionismo familiare promuovendo la partecipazione attiva nei vari ambiti della vita civile;
- g) cooperare con organismi regionali, provinciali e comunali, aventi finalità analoghe;
- h) Afi-Treviso APS in qualità di soggetto costitutivo di Afi Nazionale, collabora e sostiene tale realtà;
- i) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione opera prevalentemente nell'ambito della Regione Veneto.

ARTICOLO 6

Nel perseguimento dei propri obiettivi l'AFI TREVISO APS collabora con gli organismi civili e religiosi che a vario titolo operano per un'effettiva promozione della famiglia.)

L'AFI – TREVISO APS può inoltre: consociarsi, assumere o aderire ad altre realtà operanti sul tema comune della famiglia fondata sul matrimonio.

ARTICOLO 7

Ammissione dei soci

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ARTICOLO 8

Diritti e doveri degli associati

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, purché in regola col versamento della quota;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, sia nei rapporti tra i soci e sia tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ARTICOLO 10

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che non è in regola con il pagamento della quota associativa annuale decade automaticamente dall'associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato e ratificata alla prima assemblea utile.

ARTICOLO 11

(Struttura)

- 1) L'Afi-Treviso ha carattere locale e può comprendere coordinamenti di Area che vengono definiti dal Consiglio Direttivo e coordinati dal Presidente.
- 2) L'Afi-Treviso opera nel proprio ambito locale in piena autonomia patrimoniale, gestionale, di bilancio e operativa nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dagli organi nazionali.

ARTICOLO 12 **(Organi sociali dell'associazione)**

- 1) Gli organi dell'AFI -TREVISO APS sono:
 - a) assemblea
 - b) il consiglio direttivo
 - c) il presidente
 - d) Organo di controllo contabile obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore.
- 2) Tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite ed hanno la durata di tre anni. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate, anticipate dal socio in nome e per conto dell'AFI - TREVISO APS, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o, ove ne ricorrono i presupposti, dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo.
- 3) Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ARTICOLO 13 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire con ogni mezzo idoneo a verificarne la ricezione da parte del destinatario e inviata al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 14 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore;
- ratifica l'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 15 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 16 (Assemblea straordinaria)

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 17 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti dall'assemblea tra i soci.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo.

Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina il Vicepresidente e il Tesoriere dell'Associazione;
- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RuntS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decide l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera la convocazione dell'Assemblea;
- decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea, assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 19 **(Coordinamenti di area)**

- 1) I Coordinamenti di Area possono essere costituiti su mandato del Consiglio Direttivo. Ne fanno parte i soci presenti sul territorio di competenza, che eleggono il proprio Consiglio di Area con modalità analoghe a quelle previste per il Consiglio Direttivo.
- 2) Il Consiglio di Area è costituito dal Coordinatore di Area, dal Vice-coordinatore di Area e da altri tre Consiglieri.
- 3) Tutte le cariche sociali citate nel presente articolo hanno durata triennale.
- 4) Il coordinamento di Area svolge le attività previste dallo statuto nella propria Area ma senza autonomia finanziaria.

ARTICOLO 20 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 21 **(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 22

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 23

(Libri sociali)

L'associazione Afi-Treviso APS ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 24

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- eccedenze di bilancio;
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.

ARTICOLO 25

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate

comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 26 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 27 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ARTICOLO 28 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 29 (Responsabilità dell'Associazione)

L'AFI – TREVISO APS risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ARTICOLO 30 (Assicurazione dell'associazione)

L'AFI – TREVISO APS può assicurarsi per danni derivati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione stessa.

ARTICOLO 31 (Devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'AFI – TREVISO APS è deliberato dall'Assemblea.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 32
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 33
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.